



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lidia Manfredini, con domicilio eletto presso il
suo studio in Milano, via Cefalù n.2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

dell'informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Pavia in data 20.6.2017.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento impugnato la Prefettura di Pavia ha statuito, nei confronti della ricorrente,
il divieto al rilascio di autorizzazioni, iscrizioni, attestazioni, e di ogni altro provvedimento a
contenuto autorizzatorio, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ed alla stipulazione di
contratti di lavori, servizi e forniture, in conseguenza della sussistenza di un pericolo di
infiltrazioni nei suoi confronti, da parte della criminalità organizzata.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel
merito.

Con ordinanza n. 1180/17 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, contestualmente disponendo adempimenti istruttori a carico dell'Amministrazione, che sono stati ulteriormente richiesti, con la successiva ordinanza n. 1850/18.

All'udienza pubblica del 7.11.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

D) In via preliminare, il Collegio dà atto che il provvedimento impugnato si fonda su una condanna penale, pronunciata nell'anno 2010, a carico del Sig. -OMISSIS-, Amministratore unico e socio maggioritario della ricorrente, per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio sostanze stupefacenti, e su un decreto del 31.3.2010, con cui il Tribunale di Milano ne ha ordinato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

A carico della coniuge del predetto -OMISSIS-, nonché socia della ricorrente, risulterebbero inoltre precedenti per reati finanziati, truffa, e associazione di tipo mafioso.

Infine, nelle sedute del 3 e 23 maggio 2017 del Gruppo Interforze, "sono emersi plurimi rapporti intrattenuti dallo -OMISSIS- con la cosca del -OMISSIS-", in misura tale da acclarare un rapporto organico e strutturato con la predetta consorteria criminale calabrese.

Con la citata ordinanza n. 1180/17, il Tribunale ha richiesto all'Amministrazione resistente di evidenziare i fatti sulla base dei quali ha ritenuto che il predetto -OMISSIS- fosse contiguo alla criminalità organizzata, in riscontro della quale, la Prefettura ha prodotto il verbale n. 4 del 11.10.2017 del Gruppo Interforze, in cui ha evidenziato che "tra i dipendenti della -OMISSIS- sono emersi due soggetti, -OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambi richiamati nell'operazione di Polizia denominata La Cueva dell'anno 2011. -OMISSIS- è fratello di -OMISSIS-, persona di fiducia e autista di -OMISSIS-, noto avvocato tributarista originario di Taurianova, ed esponente politico pavese colluso con la 'ndrangheta calabrese, condannato per associazione di stampo mafioso. -OMISSIS- è invece un costruttore che, sebbene mai rinviato a giudizio, emerge anche tramite intercettazioni telefoniche negli atti di indagine della citata operazione. Il rappresentante dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, comunica che i due lavoratori sopra citati, entrambi peraltro assunti nella medesima data (12.9.2016), sono tutt'ora in forza alla società -OMISSIS-".

Nelle proprie memorie, la ricorrente ha tuttavia contestato le risultanze di detto verbale, comprovando di avere avuto alle proprie dipendenze tale -OMISSIS-, e di non invece -OMISSIS-, come invece indicato nello stesso.

Conseguentemente, con successiva ordinanza n. 1850/18, il Tribunale ha intimato alla Prefettura di depositare in giudizio una relazione, al fine di documentare se il citato verbale n. 4 del 11.10.2017, nel riferirsi a -OMISSIS-, sia incorso in un mero errore materiale, volendo invece indicare -OMISSIS-, o se al contrario, abbia avuto luogo uno scambio di persona, talché i fatti ivi ascritti al predetto -OMISSIS-, non erano in realtà riferibili a -OMISSIS-, dipendente della ricorrente.

Con nota del 1.8.2018 la Prefettura ha riconosciuto di aver "commesso un errore materiale in merito al nominativo del soggetto citato, che è -OMISSIS- e non -OMISSISS-".

II) Come sopra evidenziato, il primo degli elementi posti a fondamento dell'interdittiva impugnata, verte sull'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata a carico Sig. -OMISSIS-, per spaccio di sostanze stupefacenti, e su un decreto del Tribunale di Milano, che ne ha ordinato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, entrambi risalenti all'anno 2010. Nell'ambito del procedimento di riabilitazione, nel 2014, lo stesso Tribunale di Milano ha tuttavia dato atto che il predetto -OMISSIS- era giunto ad un "distacco dai pregiudicati con cui aveva rapporti in passato", manifestando la "volontà di non commettere più reati", concludendo che il condannato "abbia realmente deciso di mutare condotta di vita, e di reinserirsi nella società, recidendo ogni legame con le pregressa attività illecite".

II.1) In linea generale, osserva il Collegio che, per giurisprudenza consolidata, neppure i provvedimenti di assoluzione in sede penale possono ritenersi idonei ad escludere in via automatica la sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa (C.S., Sez. III, 27.3.2018 n. 1901), ben potendo pertanto l'Amministrazione adottare un'interdittiva anche a fronte dell'avvenuta riabilitazione del condannato, attesa l'autonomia delle proprie valutazioni, rispetto a quelle operate in sede penale.

Conseguentemente, pur avendo il giudice dell'esecuzione evidenziato l'avvenuto distacco del Sig. -OMISSIS- dai pregiudicati con i quali aveva in passato intrattenuto rapporti, l'Amministrazione resistente avrebbe in astratto ben potuto discostarsi da tali valutazioni, ed ugualmente adottare un provvedimento di interdittiva, a carico dell'odierna ricorrente.

Il provvedimento impugnato non ha tuttavia evidenziato le ragioni poste a fondamento del giudizio di inattendibilità espresso dalla Prefettura in ordine alla prognosi favorevole formulata dal Tribunale di Milano nei confronti del predetto Sig. -OMISSIS-, ciò che lo rende illegittimo, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

La Prefettura si è infatti limitata a richiamare i citati provvedimenti penali, peraltro neppure recenti, non considerando minimamente le valutazioni formulate dal giudice dell'esecuzione, successivamente agli stessi, come detto, aventi ad oggetto l'allontanamento del Sig. -OMISSIS- dal mondo della criminalità organizzata, ciò che avrebbe invece dovuto formare oggetto di espressa valutazione, da parte del provvedimento impugnato.

III) Sotto altro profilo, come sopra evidenziato, l'interdittiva oggetto del presente giudizio, ha dato atto dell'esistenza "di plurimi rapporti" intrattenuti dall'Amministratore Unico della società ricorrente, con la cosca del -OMISSIS-, in misura tale da acclarare un rapporto organico e strutturato con la predetta consorceria criminale calabrese, documentati dal Gruppo Interforze nelle sedute del 3 e 23 maggio 2017.

A seguito dell'istruttoria, l'Amministrazione resistente ha inoltre evidenziato che due dipendenti, assunti presso la ricorrente nella medesima data, sono stati coinvolti nell'operazione di Polizia denominata "La Cueva" nell'anno 2011, in conseguenza dei loro contatti con la criminalità organizzata, come descritti nel punto I) della presente sentenza.

III.1) In linea generale, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, che condivide, secondo cui, ai fini dell'adozione di un'informativa, non occorre provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì solo la sussistenza di elementi sintomatico - presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata, dovendo detti elementi essere considerati in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 6.11.2017, n. 5167).

Detti principi non appaiono tuttavia correttamente applicati nella presente fattispecie poiché, a seguito dell'istruttoria esperita in corso di causa, l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il predetto Sig. -OMISSIS- intratterrebbe "plurimi rapporti" con la cosca del -OMISSIS-, è in realtà risultata sfornita di qualsivoglia elemento probatorio, non potendo pertanto essere assunta a sua giustificazione.

In primo luogo, nonostante il Collegio abbia adottato ben due ordinanze istruttorie, la Prefettura non ha infatti indicato gli elementi emersi nel corso delle sedute del 3 e 23 maggio 2017 del Gruppo Interforze, richiamate nel provvedimento impugnato, che l'hanno indotta a ritenere il predetto Sig. -OMISSIS- contiguo alla criminalità organizzata.

Inoltre, il verbale n. 4 del 11.10.2017, acquisito in giudizio a seguito di istruttoria, è in realtà successivo al provvedimento impugnato, ed in ogni caso, non contiene alcun riferimento ai rapporti intrattenuti dal Sig. -OMISSIS- con la cosca del -OMISSIS-, nello stesso richiamati.

In particolare, gli elementi evidenziati nel citato verbale n. 4/2017, pur potendo, in astratto, concorrere a supportare ulteriori provvedimenti restrittivi in danno dell'attuale ricorrente, sono tuttavia estranei agli atti istruttori richiamati in quello impugnato, sia da un punto di vista formale, essendo detto verbale successivo allo stesso provvedimento gravato, sia da quello sostanziale, vertendo su elementi diversi (nei verbali richiamati dall'interdittiva oggetto del presente giudizio si sostiene la vicinanza del predetto Sig. -OMISSIS- alla cosca del -OMISSIS-, laddove in quello n. 4/2017 si evidenzia che due dipendenti della ricorrente sono stati coinvolti in un'operazione di polizia risalente all'anno 2011).

IV) Infine, né nel provvedimento impugnato, né nell'ambito dell'istruttoria esperita in corso di causa, la Prefettura ha minimamente evidenziato la consistenza dei "precedenti per reati finanziari, truffa, e associazione di tipo mafioso" che risulterebbero a carico della Sig.ra -OMISSIS-, non potendo pertanto tale apodittica statuizione, di per sé, giustificare l'interdittiva oggetto del giudizio, che va pertanto annullata, in accoglimento del presente ricorso.

Quanto alle spese processuali, le stesse vanno compensate, in considerazione del complessivo andamento della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente, e tutte le persone fisiche menzionate nella presente sentenza.

Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 7 e 21 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Mauro Gatti

IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.